

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
25.1.1983 - 25.1.2008

CONVEGNO DI STUDIO

*La Legge canonica nella vita della Chiesa.
Indagine e prospettive, nel segno del recente Magistero Pontificio,
24-25 gennaio 2008*

«Spontaneità della carità: esigenze e limiti delle strutture normative»,
relazione del Card. Joseph Cordes,
Presidente del Pontificio Consiglio “*Cor Unum*”

Nella sua prima Enciclica, *Deus Caritas est*, il Santo Padre scrive: “Il Codice di Diritto Canonico, nei canoni riguardanti il ministero episcopale, non tratta espressamente della carità come di uno specifico ambito dell'attività episcopale, ma parla solo in modo generale del compito del Vescovo, che è quello di coordinare le diverse opere di apostolato nel rispetto della loro propria indole” (n. 32). Si riferisce in questo modo al can. 394 del Codice latino e al can. 203 del Codice orientale. Le mie riflessioni di oggi prendono avvio da questa affermazione di Benedetto XVI, la quale, pur in forma molto discreta, segnala la necessità di un chiarimento e forse di un completamento della legislazione attuale sui doveri del Vescovo nel campo della carità. È in questo orizzonte che sviluppo il tema della mia relazione.

Vorrei iniziare da un breve percorso storico-teologico; un passo necessario per trarre poi delle conseguenze per delle indicazioni normative.

La Scrittura: la testimonianza di Cristo e della prima comunità

Il nostro primo sguardo si volge alla rivelazione nella persona di Cristo. In Lui si fa visibile l'amore del Padre (cfr. Tt 2,11; 1 Gv 4,8). I segni che accompagnano e suffragano questa rivelazione sono menzionati a più riprese nel vangelo: “I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella” (Mt 11,5). Soprattutto però Gesù insegna e vive in prima persona quanto ha lasciato ai suoi discepoli come primo e più grande dei comandamenti: amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente e il prossimo come se stessi (cfr. Mt 22,37-38).

La novità e la forza dirompente di questo messaggio non hanno tardato a mostrare i suoi frutti. Gli Atti degli Apostoli ci tramandano l'immagine di una prima comunità a Gerusalemme che si prendeva cura dei poveri, utilizzando i propri beni: "Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno" (At 2,45). Questo importante servizio di carità ha preso piede in forma tale in tutta la prima comunità che gli stessi Apostoli ad un certo momento si sono visti assorbire da un compito così vasto e hanno demandato ad altri qualcosa di questa responsabilità, ai "diaconi" (At 6,1-6). Abbiamo così una prima forma istituzionalizzata di servizio ai bisognosi: il fatto che ai diaconi per questo compito fossero imposte le mani indica che servire le mense acquista un elemento formale, nel senso che viene riconosciuto dalla Chiesa in maniera intrinseca alla preghiera e al dono dello Spirito santo: istituzione e carisma si incontrano. Come scrive Benedetto XVI: "Con la formazione di questo consesso dei Sette, la *diaconia* - il servizio dell'amore del prossimo esercitato comunitariamente e in modo ordinato - era ormai instaurata nella struttura fondamentale della Chiesa stessa" (DCE, 21).

La testimonianza di carità si estese anche alle comunità cristiane di origine pagana. Ne è prova la colletta che san Paolo ha promosso in quelle Chiese a favore della comunità di Gerusalemme e di cui troviamo diverse tracce nelle sue lettere (cfr. 1 Cor 16,1-4; 2 Cor 8,1-15; 9,1-15). Anzi è significativo che l'apostolo qualifichi proprio questo suo impegno a favorire una raccolta di fondi per Gerusalemme come una "diakonia" (Rm 15,25-26). Questo fatto ci indica: la primitiva sede della Chiesa fa l'esperienza della gratitudine delle nuove Chiese sorte dalla prima predicazione. Da una parte diventa tangibile, attraverso l'aiuto materiale, il legame di fede con la comunità d'origine; dall'altra san Paolo associa il sostegno materiale degli indigenti da parte della comunità al suo apostolato e interpreta il suo stesso ministero come atto liturgico, in cui presenta il mondo dei pagani come sacrificio gradito a Dio. Infatti qualche versetto prima professava di essere "un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro del vangelo di Dio, perché i pagani divengano un'oblazione gradita, santificata dallo Spirito santo" (cf. Rm 15, 16).

Da queste sue parole comprendiamo come, nella Chiesa, sin dall'origine, si compenetrino vicendevolmente il culto reso a Dio (*leiturgia*), la testimonianza mediante la proclamazione della vera fede (*martyria*) e l'amore al prossimo (*diakonia*). L'unità con la *martyria* e la *leiturgia* segna profondamente la natura della carità che nasce dalla fede in Cristo e implica che il Vescovo di una diocesi ne è il responsabile.

I primi secoli: il Vescovo padre dei poveri

Se tuttavia percorriamo ancora qualche tratto della storia ecclesiale, notiamo come su questa scia si consolidi nei primi secoli del cristianesimo una funzione specifica del Vescovo a favore degli indigenti.

La *Didascalia*, scritta verso la metà del III secolo, ammonisce il Vescovo in questo modo: «Pensa ai poveri, prenditi cura di loro e nutrili»¹. Per questo un appellativo importante del Vescovo, guida e pastore della comunità, era quello di “amico dei poveri”.

La comunità di Roma si distingue molto presto per l'aiuto che viene dato ai bisognosi. In una lettera del Vescovo Dionisio di Corinto (†170) a quella comunità e al suo Vescovo Sotero († verso il 174) si dice: «Tra voi è cresciuto il costume di aiutare i fratelli in difficoltà e di mandare aiuto a tutte le chiese. Voi aiutate i poveri, sostenete i fratelli condannati al lavoro nelle miniere. ...Questa è l'abitudine di vita romana ed il vostro Vescovo Sotero non solo la osserva fedelmente, ma va ancora oltre, non stancandosi mai nelle opere di carità»².

Un altro Vescovo di Roma, Vittore (†198), conservava in un registro i nomi dei credenti che si trovavano in Sardegna condannati all'estrazione del ferro e che vennero successivamente liberati dall'imperatore Commodo (†192). Quando numerosi cristiani furono deportati da alcuni predatori della Numidia, la comunità di Cartagine riuscì a procurare il denaro richiesto per il loro riscatto. San Cipriano (†258) concludeva la lettera di accompagnamento per il denaro con queste parole: “Siate sicuri e sappiate che la nostra Chiesa e tutta la comunità prega con suppliche perché questo non capiti più; ma se dovesse accadere ancora, [sappiate] che essa volentieri e generosamente offrirà il suo contributo”³.

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Vorrei ancora rilevare come tutta questa consapevolezza si trovi espressa anche nella liturgia di oggi, e nello specifico nei riti che accompagnano l'ordinazione sacramentale dei pastori. Al candidato viene posta esplicitamente la domanda: “Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso, nel nome del Signore; verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e aiuto?” (*Pontificale Romanum, De ordinatione episcopi*, 43). Questa frase, che ricorda la responsabilità del Vescovo in ambito caritativo, è stata sottolineata anche dalla lettera che l'allora Segretario di Stato, il Cardinale Angelo Sodano, inviò il 9.9.2002 a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali perché in tali sedi si riflettesse sulla competenza e la responsabilità dei Vescovi.

Il Concilio Vaticano II

Il Concilio Vaticano II si è ripetutamente occupato del ministero episcopale. Vorrei partire da una prima constatazione riguardo ai termini. La natura intima della Chiesa – lo abbiamo visto – si articola nel triplice compito di *martyria*, *leitourgia* e *diakonia*. La struttura episcopale della Chiesa cattolica impone che tale compito nelle singole Chiese particolari incomba ai Vescovi. Al n. 24 della Costituzione *Lumen gentium* il Concilio ricorda che *diakonia* è la designazione che la sacra scrittura riserva per il ministero dei pastori (cfr. per es. At 1,17 e 25 – cfr. LG 24). Ad essi poi è affidato il *munus docendi, sanctificandi et regendi* (cfr. CD 11). Dunque la giusta esigenza di leggere il ministero in quanto tale come *diakonia*,

¹ *Didascalia*, 14.

² Eusebio, *Storia della Chiesa*, IV, 23, 10.

³ CIPRIANO, *Epistulae*, 62,4.

come servizio, ha fatto però sì che nella comprensione della *diakonia* episcopale questa non ricorra più e ceda il passo al *munus regendi*: viene dunque enfatizzata la dimensione del governo, mettendo così in ombra la responsabilità del Vescovo per la dimensione propriamente caritativa. Questa la ritroviamo quando il Vaticano II esorta al dovere di carità. Anche se esso incombe a tutti i fedeli - dice *Apostolicam Actuositatem* 4: "Spinti dalla carità, che viene da Dio, (i fedeli laici) operano il bene verso tutti, in modo speciale verso i fratelli nella fede", spetta tuttavia al Vescovo unire e coordinare le diverse iniziative di apostolato, tra cui quelle della carità (cfr. CD 17). Il Vescovo poi deve avere una cura speciale per alcune categorie particolari come emigrati, esuli, profughi (cfr. CD 18). Inoltre si chiede che, anche a livello diocesano, ci siano dei piani per le collette e la distribuzione dei soccorsi materiali (cfr. GS 88). Non è da dimenticare che il Vescovo è "partecipe della sollecitudine per tutte le chiese" (CD 3). Ciò ha un riflesso anche sull'utilizzo dei beni ecclesiastici, nel quale "devono essere tenute presenti le necessità non solo delle loro diocesi, ma anche quelle di altre chiese particolari" (CD 6). Nonostante questi accenni, peraltro sparsi e casuali, non può tuttavia passare inosservato il fatto che non si trova invece nei documenti conciliari una descrizione organica dei compiti del Vescovo nella pastorale della carità. Ciò salta agli occhi immediatamente se si confrontano le indicazioni del Vaticano II circa i doveri del Vescovo per la *diakonia* con quelle per la *leitourgia* e la *martyria*.

La situazione attuale

Le considerazioni svolte finora volevano riflettere sul fondamento teologico della responsabilità episcopale. Un passaggio dell'omelia del Santo Padre a Monaco di Baviera il 10.9.2006 ci aiuta a collocare questa responsabilità all'interno delle problematiche che attualmente incontriamo nel campo dell'attività caritativa della Chiesa. Cito: «Ogni tanto, però, qualche Vescovo africano mi dice: "Se presento in Germania progetti sociali, trovo subito le porte aperte. Ma se vengo con un progetto di evangelizzazione, incontro piuttosto riserve". Ovviamente esiste in alcuni l'idea che i progetti sociali siano da promuovere con massima urgenza, mentre le cose che riguardano Dio o addirittura la fede cattolica siano cose piuttosto particolari e meno prioritarie. Tuttavia ... l'evangelizzazione deve avere la precedenza, il Dio di Gesù Cristo deve essere conosciuto, creduto ed amato, deve convertire i cuori, affinché anche le cose sociali possano progredire, affinché s'avvii la riconciliazione, affinché - per esempio - l'AIDS possa essere combattuto affrontando veramente le sue cause profonde e curando i malati con la dovuta attenzione e con amore. Il fatto sociale e il Vangelo sono semplicemente inscindibili tra loro».

Il Santo Padre menziona così una problematica che prende sempre più piede nel campo di competenza del nostro Dicastero: la missione di promozione umana non si trova più legata alla missione di evangelizzazione; sembra che una possa avvenire solo a prescindere dall'altra. Come ritrovare quell'unità che tanto bene ci testimonia la primitiva comunità di Gerusalemme?

L'Enciclica Deus Caritas est

Il 25.12.2005 Benedetto XVI ha pubblicato la sua prima enciclica, che oggi a più riprese ho citato. Infatti rappresenta per il nostro Pontificio Consiglio una guida determinante rispetto al nostro compito di orientare e di ispirare l'attività caritativa della Chiesa. Da essa continuo ad attingere alcuni elementi di particolare rilievo per la riflessione in corso. In parte rappresentano una novità rispetto alla quale anche il diritto dovrà trarre delle conseguenze.

Da un punto di vista ecclesiologico, l'enciclica ribadisce lo stretto collegamento tra le tre dimensioni fondamentali della vita della Chiesa, annuncio, liturgia e carità: "Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro" (n. 25). In questa triade la responsabilità del Vescovo per la carità trova dunque la sua radice. Questo dato teologico implica: come ai Pastori ordinati è affidata la predicazione della Parola e la celebrazione dei sacramenti, così essi hanno la responsabilità ultima per l'impegno che la Chiesa spende a favore dei poveri e di chi soffre.

Il Papa asserisce inoltre che "le organizzazioni caritative della Chiesa costituiscono un suo *opus proprium*, un compito a lei congeniale, nel quale essa non collabora collateralmente, ma agisce come soggetto direttamente responsabile, facendo quello che corrisponde alla sua natura" (n. 29). Poiché la Chiesa è il soggetto della missione caritativa, tale struttura richiede ai Pastori ordinati il governo dell'attività caritativa. Va da sé che, come gli Apostoli, anche i Vescovi si appoggeranno a collaboratori capaci. Ma non possono delegare la responsabilità ultima per questo servizio.

Un ulteriore momento di interesse – proprio per un consesso di canonisti ai quali mi rivolgo – è l'affermazione che "l'amore ha bisogno di organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato" (n. 20). Dunque l'ordinamento della Chiesa non è estraneo al ministero della carità, ma gli è necessario. Il diritto canonico deve individuare quel minimo di intervento giuridico che permetta al servizio della carità di essere un servizio, il cui ordine corrisponde alla natura della Chiesa.

Si impone qui una citazione della Costituzione Apostolica "Sacrae disciplinae leges", con la quale il 25.1.1983 fu promulgato il nuovo Codice di diritto canonico. Il Servo di Dio Giovanni Paolo II vi scriveva: "Il codice, ..., va riguardato come lo strumento indispensabile per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell'attività stessa della Chiesa. Perciò, oltre alle principali norme concernenti l'esercizio del triplice ufficio affidato alla stessa Chiesa, il codice deve definire anche alcune regole e norme di comportamento".

È certo provvidenziale che Papa Benedetto abbia dedicato la sua prima enciclica al comandamento dell'amore a Dio e al prossimo. La creazione del Pontificio Consiglio *Cor Unum* da parte del Servo di Dio Paolo VI aveva già reagito ai grandi cambiamenti in atto nel settore dell'attività caritativa della Chiesa, cercando di porvi ordine: il progressivo ritirarsi di istituti religiosi da questo tipo di servizi nel "primo mondo" e nei territori di missione, così come il crescente influsso di associazioni e di organismi di fedeli laici; l'esplosione numerica di opere e agenzie secolari in tutto il mondo; una secolarizzazione avanzante

dentro la Chiesa, la quale ha un suo riflesso negativo anche sullo spirito cristiano dei nostri organismi. Tutti questi fattori storici ci obbligano a dare alla *diaconia* una nuova forza di fede. Un mezzo efficace a questo scopo sembra essere ancorarla più chiaramente nel ministero del Vescovo – fatto anche teologicamente necessario. Questa responsabilità deve essere formulata in maniera vincolante per poter essere garantita. Così si potrà avviare un ripensamento della pratica presente che certamente costa tempo e fatica.

Prospettive giuridiche

La Congregazione per i Vescovi ha pubblicato il 22.2.2004 il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi “Apostolorum successores”. In esso, nel capitolo VII dedicato al *munus regendi*, sono inserite alcune indicazioni circa l’esercizio della carità. Il Vescovo, nella “sua funzione di presidente e ministro della carità nella Chiesa” (195), da una parte compie personalmente il comandamento della carità, dall’altra esorta i fedeli ad esercitarsi in esso, sia individualmente che tramite le diverse opere nate a beneficio dei poveri e dei sofferenti. Tra i doveri del Vescovo vengono enumerati quello di promuovere le opere assistenziali – in particolare viene menzionata la *Caritas* a livello diocesano e parrocchiale -, il volontariato, le collette a favore delle Chiese più povere (194-199).

Evidentemente si tratta di indicazioni pastorali, come spetta ad un direttorio. Non c’è al riguardo una determinazione giuridica, un vincolo che possa intimare ad un Pastore di prendere le necessarie misure. Vorrei in conclusione elencare alcuni ambiti nei quali esercitare la riflessione circa una possibile puntualizzazione canonica circa i doveri del Vescovo, al fine di integrare quanto oggi contenuto nel can. 394.

a. Dalla prospettiva del fedele, il legislatore ha già formalizzato alcune prescrizioni che possono garantire in diversi modi l’esercizio della carità: il diritto-dovere dell’apostolato (can. 211, con le concretizzazioni del can. 216 riguardanti il diritto di prendere l’iniziativa), il diritto a ricevere gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa (can. 213), il diritto di “fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità” (can. 215 e can. 18 CCEO), ecc. Si tratta ora di far sì che si preveda che l’autorità ecclesiastica sia attenta, nell’esercizio di questo diritto fondamentale, a garantire l’operatività di tali enunciati fondamentali, e poi a promuovere e sostenere iniziative in tal senso.

b. Sarebbe bene esprimere in maniera più chiara che il Vescovo, principio di unità nella sua diocesi, pur nel rispetto della necessaria autonomia, ha un dovere di supervisione sulle iniziative di singoli fedeli e di organismi cattolici in campo caritativo.

c. Ciò comporta il dovere di vegliare perché le persone e i programmi svolti corrispondano allo spirito cristiano e diventino così autentici luoghi di testimonianza. Ciò implica l’attenzione alle convinzioni e allo stile di vita di quanti operano in organismi cattolici.

d. Va precisato il compito del Vescovo di favorire la costituzione di una *Caritas* diocesana e di *Caritas* parrocchiali quali espressione concreta della diocesi e della parrocchia della sollecitudine per i bisognosi.

e. Va riflettuto il rapporto con il mondo del volontariato, che è un fenomeno in forte crescita e particolarmente rilevante in ambito pubblico. Certamente è opportuna la sua promozione, ma si può pensare anche a forme di accompagnamento pedagogico-spirituale.

f. Si pone la questione circa la vigilanza, affinché non vengano presentate come espressioni della preoccupazione della Chiesa per i più poveri, manifestazioni che hanno tutt'altra origine e finalità. In questo senso, spetta all'autorità competente (Vescovo diocesano, Conferenza episcopale, Curia romana) la protezione della denominazione "cattolica" di ogni iniziativa dei fedeli, come esplicitamente richiesto dal can. 216 del Codice di diritto canonico del 1983. Questa protezione si esprime non soltanto nei confronti delle persone giuridiche pubbliche, ma anche di quelle private, e non soltanto nel momento dell'erezione o dell'approvazione, ma durante tutta la vita dell'ente.

Sarà prudente assicurare che gli statuti "civili" delle iniziative "cattoliche" permettano all'autorità ecclesiastica competente la verifica della rispondenza della denominazione alle attività svolte.

g. Un altro aspetto riguarda il finanziamento delle diverse iniziative. Sarà utile prevedere in ogni istanza di governo ecclesiastico (Curie diocesane, Conferenze episcopali, Curia romana) la necessità di contare su personale abilitato all'esame del rendiconto delle iniziative che si sostanziano in persone giuridiche pubbliche. Se la rendicontazione è uno dei controlli più efficaci per ogni attività che riguardi i beni temporali della Chiesa, quando si tratta del servizio della carità sembra particolarmente necessaria, anche per la peculiare sensibilità che stimola la richiesta di fondi per finalità caritative. Per questo motivo è anche necessario esercitare il controllo previsto dal can. 1265⁴ per la raccolta di denaro per gli istituti ecclesiastici, senza impedire un salutare "fundraising" anche tra i fedeli.

h. Sarebbe opportuno regolare la responsabilità del Vescovo per le iniziative di condivisione con le altre Chiese. Egli ha il dovere di favorirle e di accompagnarle nella sua diocesi. Un problema ulteriore viene dal fatto che ci troviamo oggi molto spesso in situazioni per cui organismi cattolici stabiliti a livello diocesano o di conferenza episcopale operano in ambito internazionale, e dunque concretamente fuori dell'ambito giurisdizionale in cui sono nati. In questo settore potrebbe venire articolata meglio la competenza del nostro Dicastero, come si è fatto, per es., nel Chirografo Pontificio del 16.9.2004 con il quale si è attribuita la personalità giuridica canonica pubblica a *Caritas Internationalis*.

Ho voluto sollecitare la vostra attenzione su alcuni spazi che necessitano di ulteriore approfondimento canonico. Agli specialisti spetta il compito di individuare e le forme

⁴ «Can. 1265 - §1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e di quello del luogo».

concrete di un eventuale intervento ufficiale a questo proposito. Lo ho fatto nonostante voglia sottolineare quanto la stessa Costituzione *Sacrae disciplinae leges* diceva: “Appare abbastanza chiaramente che il codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi, e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all’amore, alla grazia e al carisma, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono”. Vi ringrazio.